



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

### **DELIBERA N. 6 /14/CSP**

### **ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ CANALE ITALIA S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO LOCALE CANALE ITALIA 83) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTT. 3, COMMA 2 E 5-TER, COMMI 1 E 3 DELLA DELIBERA N. 538//01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti 21 gennaio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 177 del 31 luglio 1997 e, in particolare, l'art. 1 comma 6, lett. b), n. 14 e s.m.i.;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante il "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73, e, in particolare, l'art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e s. m. i. e in particolare gli artt. 3, comma 2 e 5-ter, commi 1 e 3;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e s. m. i.;

VISTO l'atto della Direzione Servizi Media di questa Autorità – cont. 82/13/DISM/PROC.2548/ZD – datato 13 settembre 2013 e notificato in data 20 settembre 2013 alla società Canale Italia S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito locale Canale Italia 83 che ha contestato la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 3, comma 2 e 5-ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP, in quanto nel corso della trasmissione della programmazione televisiva del giorno 8 agosto 2012, in fascia oraria non consentita, dalle ore 08.00.18 circa alle ore 11.29.27 circa e dalle ore 13.30.50 alle ore 15.58.40 e il giorno 9 agosto 2012 dalle ore 08.01.15 circa alle ore 11.30.30 circa e dalle ore 13.30.50 circa alle ore 15.57.10 circa sono state trasmesse televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzate dalla presenza sullo schermo televisivo in sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899 che i conduttori hanno indotto ad utilizzare e prive della presenza della scritta “*televendita*” sullo schermo televisivo;

RILEVATO che la società Canale Italia S.r.l. non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 5-ter, commi 1 e 3 è vietato trasmettere televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, tra le ore 7:00 e le ore 23:00 e che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo;

CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 3, comma 2 le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “*televendita*” nel corso della trasmissione della televendita;

RITENUTO che il comportamento della società Canale Italia S.r.l. integra la violazione delle disposizioni contenute negli art. 3, comma 2 e 5-ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva sopra riportata;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentotrentatré/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 2 lett. a) e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 così come modificato dall'articolo 8-*decies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale pari ad euro 2.582,50 (duemilacinquecentottantadue/50) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione:*

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in quanto, costituendo oggetto di rilevazione episodi non isolati di violazione delle suddette disposizioni normative regolamentari, l'illecito in esame ha provocato evidenti effetti pregiudizievoli nei confronti dei telespettatori, in particolare, di quelli psicologicamente più vulnerabili;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle*

*conseguenze della violazione:*

la società non ha comunicato di aver intrapreso alcuna azione in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente:*

la società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, deve anche essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente; d'altra parte, la predetta società non ha cooperato allo svolgimento dell'attività istruttoria, non sperando l'accesso agli atti, né presentando scritti difensivi e/o richiesta di audizione;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*:

le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla società Canale Italia S.r.l. nell'esercizio di bilancio 2012 pari ad euro 13.449.747,00, risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) corrispondente a due volte e mezzo il minimo editale della sanzione pari ad euro 2.582,50 (duemilacinquecentottantadue/50) moltiplicata per numero due giornate di programmazione secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

#### ORDINA

alla società Canale Italia S.r.l. con sede legale in Rubano (PD), alla via Pacinotti n. 18, fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito locale Canale Italia 83, di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto

#### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 6/14/CSP”* entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“delibera n. 6/14/CSP”*.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.  
Roma, 21 gennaio 2014

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**

Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Francesco Sclafani